

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3277-B

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(DINI)

(V. Stampato Senato n. 3277)

*Approvato dal Senato della Repubblica il 16 luglio 1998*

(V. Stampato Camera n. 5141)

*Modificato dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 gennaio 1999*

Accettazione del quarto emendamento allo Statuto del Fondo  
monetario internazionale e aumento della quota di partecipa-  
zione dell'Italia al Fondo medesimo

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il quarto emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 11578 del 19 settembre 1997.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.

## Art. 2.

1. In attuazione della risoluzione n. 11644 del 22 dicembre 1997 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 4.590,7 milioni a 7.055,5 milioni di diritti speciali di prelievo.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

**1. Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui al comma 1 dell'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello Statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132, e successive modificazioni.**

## Art. 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 2, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti Istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 4.

1. Alla regolazione dei rapporti, derivanti dall'esecuzione della presente legge, fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, si provvede mediante convenzione da stipulare dal citato Ministero con detti Istituti.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti Istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno **successivo a quello** della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.